



# **COMUNE DI PERUGIA**

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO E DEGLI STRUMENTI DI AUTODIFESA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Deliberazione del Consiglio Comunale n.1020 del 13.06.1988 esecutiva per  
decorrenza dei termini. (Ripubblicata dal 23.07.1988 al 06.08.1988)  
e successive modifiche:

Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 04.02.1991

Deliberazione Giunta Comunale n. 381 del 20.06.2002

Deliberazione Giunta Comunale n. 119 del 27.03.2008

Deliberazione Giunta Comunale n. 400 del 13.11.2013

Deliberazione Consiglio Comunale del 10.02.2020

Deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 11.04.2022

Deliberazione Consiglio Comunale n. 97 del 03.11.2022

**Si attesta che il presente Regolamento è conforme al testo depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale**

**CAPO I°**  
**GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI**

**ART. 1**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.2 del Decreto del Ministero dell'Interno, 4 marzo 1987, n° 145, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n°65, l'armamento del Corpo di Polizia Locale.

**ART. 2**

**TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE**

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., è la pistola WALTHER a funzionamento semiautomatico di cal. 9 (9x21).

**ART. 3**

**NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE**

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. maggiorati di almeno un numero pari al 5% degli stessi o almeno di un'arma come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato o modificato con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Prefetto.

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S. , le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

**CAPO II°**  
**MODALITA' E CASI DI PORTO DELL' ARMA**

**ART. 4**

**ASSEGNAZIONE DELL'ARMA**

L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di P.S., con il provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto per un periodo di anni 5 ed è soggetto alla revisione annuale da parte del Sindaco stesso.

Del provvedimento di assegnazione è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto che lo stesso è tenuto a portare con sé.

Ai fini della assegnazione dell'arma ciascun Agente di P.S. è tenuto a presentare la certificazione sanitaria attestante l'idoneità psicofisica al maneggio delle armi secondo le disposizioni di cui al D.M. 28/4/1998 (Ministero della Sanità), avente ad oggetto: "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale".

**ART. 5**

**MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA**

Gli addetti al Corpo di Polizia Locale che esplica servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento, ed in questo caso, l'arma è portata nelle modalità di cui al comma precedente.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n°65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma I° lettera a) del D.M. 4 agosto 1987, n°145, a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

Il Comandante del Corpo, può portare l'arma in modo non visibile.

Il Comandante del Corpo, può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme.

Non possono essere portate armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

## **ART .6**

### **SERVIZI SVOLTI CON ARMI**

I servizi che necessariamente debbono essere effettuati dagli addetti alla Polizia Locale con l'arma in dotazione sono:

- 1) Vigilanza e protezione della Casa Comunale;
- 2) Vigilanza e protezione della sede della Polizia Municipale e dell'armeria del Corpo;
- 3) Pattugliamento con auto e moto diurno e notturno;
- 4) Pronto intervento;
- 5) Addestramento di tiro al poligono (C.C.n° 20 4\02\1991, )

Sono altresì prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

## **ART .7**

### **SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA**

I servizi di collegamento e di rappresenta, espliciti fuori dal territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualifica di agenti di P.S., sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia salvo quanto previsto dall'art 9 del D.M. 145\87 citato, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio o viceversa.

## **ART .8**

### **SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO**

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi.

Tuttavia, il Sindaco del Comune del territorio in cui il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

Il Sindaco comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

## CAPO III°

### TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

#### ART .9

##### PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma è prelevata presso il consegnatario o il sub-consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art.4, nel registro di cui al successivo art. 12.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub-consegnatario nei seguenti casi:

- 1) *Quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;*
- 2) *Quando viene a mancare la qualità di Agente di P.S.;*
- 3) *All'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;*
- 4) *Tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.*

Della riconsegna dell'arma ne deve essere data immediatamente comunicazione all'Autorità di P.S. cui l'arma è stata denunciata.

In caso di congedo ordinario o straordinario o aspettativa (C:C:n° 20 del 04\02\1991) superiore a giorni 10 e per tutto il periodo dello stesso il consegnatario ha la facoltà depositare l'arma nell'apposita armeria.

#### ART .10

##### DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'addetto al Corpo al quale è stata assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) *Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate*
- b) *custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;*
- c) *segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;*
- d) *applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;*
- e) *mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 18.*

#### ART. 11

##### CUSTODIA DELLE ARMI

Le armi prive di fondina e di munizioni, e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, in appositi locali armeria, con serratura di sicurezza o a combinazione.

L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

#### ART. 12

##### ARMADI METALLICI

Le chiavi di accesso ai locali armeria in cui sono custoditi gli armadi metallici e degli armadi metallici

stessi, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di ufficio dal consegnatario delle armi che ne risponde.

Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza. Le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Responsabile del Corpo, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario delle armi, in cassaforte.

Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore di Perugia.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile del Corpo.

Il consegnatario è dotato altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal Responsabile del Corpo per:

- *le ispezioni settimanali e mensili;*
- *le riparazioni delle armi;*
- *i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.*

## **ART. 13**

### **ISTITUZIONE E CARATTERISTICHE DELL'ARMERIA DELLA POLIZIA LOCALE**

In apposito locale è istituita l'armeria del Corpo, nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

La soppressione o il trasferimento della stessa in altri locali, sono effettuate con provvedimento del Sindaco e sono comunicate al Prefetto ed al Questore di Perugia.

L'armeria è ubicata all'interno dell'edificio del Corpo in modo tale da consentire il controllo degli accessi e deve essere munita di porte e finestre blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme.

Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno, l'impianto di illuminazione deve essere permanentemente in funzione e deve essere corredato di interruttore per l'accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione di emergenza.

Le attrezzature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

## **ART. 14**

### **FUNZIONAMENTO DELL' ARMERIA**

Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serrature di sicurezza del tipo a cassaforte.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

Le chiavi di accesso ai locali d'armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di ufficio dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Responsabile del Corpo in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria.

L'armeria è dotata del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine preventivamente numerate, sono vistate dal Questore di Perugia. I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine preventivamente numerate, sono vistate dal regolamento del Corpo.

L'armeria è dotata altresì di registro, a pagine numerate e preventivamente vistate dal Responsabile del Corpo per:

- a) *le Ispezioni settimanali e mensili;*
- b) *le riparazioni delle armi;*
- c) *i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.*

## **ART. 15**

### **DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI**

L'accesso nell'armeria è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore Delegato, al Responsabile del Corpo, al consegnatario ed in sua assenza, al sub-consegnatario dell'armeria.

L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria, del Responsabile del Corpo, se presente.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni (in luogo appositamente predisposto, esterno all'armeria)

Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo predisposto per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

## **ART. 16**

### **CONTROLLI E SORVEGLIANZA**

I controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

La sorveglianza esterna all'armeria è effettuata da appartenenti al Corpo attraverso sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta di accesso. L'effettuazione e l'esito dei controlli è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.

Il Sindaco, l'Assessore Delegato, il Responsabile del Corpo, dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

## **ART. 17**

### **DOVERI DEL CONSEGNETARIO D'ARMERIA**

Il consegnatario di armeria cura la massima diligenza:

- a) *la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui commesse ai sensi degli articoli. precedenti;*
- b) *la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;*
- c) *la tenuta dei registri e della documentazione;*
- d) *la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria*

Egli collabora con il Responsabile del Corpo per la disciplina delle operazioni di armeria, per la organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni, ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

**CAPO IV°  
ADDESTRAMENTO**

**ART. 18**

Gli addetti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di polizia dello Stato, e **devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.**

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale sezione di Perugia, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28 maggio 1981, n. 286.

È facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposta del Responsabile del Corpo, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

Inoltre ogni 4-5 anni con provvedimento del sindaco si procederà alla sostituzione di tutte le munizioni in detenzione per motivi di sicurezza ed efficienza delle stesse.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Perugia.

**CAPO V°  
DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 19**

**NORME INTEGRATIVE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145.

**ART. 20**

**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo della 28 pubblicazione, ed è comunicato al Prefetto di Perugia ed al Ministero dell'Interno per il Tramite del Commissario di Governo.

**CAPO VI°  
DISPOSIZIONI ULTERIORI**

**Sperimentazione armi ad impulsi elettrici**

**ART. 21**

1. In applicazione delle previsioni dell'art. 19 del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, così come convertito dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132, il Corpo di Polizia Locale di Perugia è autorizzato a dotare, in via sperimentale per sei mesi, di un'arma ad impulsi elettrici due operatori aventi la qualifica di pubblica sicurezza ;
2. La sperimentazione avrà inizio a conclusione del periodo formativo del personale interessato e sarà formalmente comunicata dal Comandante del Corpo al Sindaco ed al Prefetto;
3. La sperimentazione avrà luogo secondo ulteriori disposizioni normative e successivi atti che verranno adottati.

## **ART. 22**

### **SPRAY ANTIAGGRESSIONE**

In ausilio alle armi in dotazione, il personale del Corpo di Polizia Locale potrà essere dotato dello spray antiaggressione oleoresin capsicum, in osservanza delle caratteristiche cliniche e dei limiti ponderali e balistici precisamente definiti nel D.M. 12 maggio 2011, n. 103